



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oO-----

**V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”**

Verbale n.29 del 22/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 (ventidue) febbraio 2021 alle ore 16,00 presso il Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) D.A. 319/GAB assessorato del territorio e dell'ambiente “Demanio regionale. Adempimenti previsti dalla L. Regionale 17 marzo 2016 n.3 e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|--|--|
| - Il presidente Marascia Stefania | 16,05-17,05 |
| - Il consigliere Giardina Massimo | 16,05-17,05 sostituisce Giacalone Isidonia |
| - Il consigliere Calcara Francesca | assente |
| - Il consigliere Gilante Cesare | 16,00-17,05 |
| - Il consigliere Marino Pietro | 16,05-17,05 sostituisce Chirco Enza |
| - Il consigliere Iacono Fullone Giovanni | 16,00-17,05 |
| - Il consigliere Coronetta Antonella | 16,05-17,05 sostituisce Pipitone Maurizio |

Il presidente alle ore 16,05 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno ad oggetto 2) D.A. 319/GAB assessorato del territorio e dell'ambiente “Demanio regionale. Adempimenti previsti dalla L. Regionale 17 marzo 2016 n.3 e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia

La commissione, così come concordato nella seduta precedente, legge il documento all'oggetto per un maggiore approfondimento dell'argomento.

L'assessorato territorio e ambiente ribadisce che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del “numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali” ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.

Preso atto che l'art. 4 della l.r. 15/2005, come modificato dall'art. 56 della l.r. 9/2009 e dall'art. 39 della l.r. 3/2016, prevede l'obbligo della redazione dei "Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime" (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto della l.r. 29 novembre 2005, n. 15, e della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, in precedenza citate:

- a) "le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri" (art. 4, comma 1, l.r. 15/2005);
- b) con decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), devono essere individuate le aree del demanio marittimo regionale "le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, ed è approvato il relativo bando tipo" (art. 40, comma 2, l.r. 3/2016);
- c) le "aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (art.40, comma 1, l.r. 3/2016);
- d) i PUDM **"sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 40"** (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);
- e) i PUDM riguardano la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione "delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali, e delle aree portuali" (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);
- f) i PUDM non riguardano le aree del demanio marittimo di competenza statale (D.P.R. 1luglio 1977, n. 684);
- g) i PUDM non riguardano "i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette" (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);
- h) i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché "dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i." (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- i) l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente "approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni" entro il "termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio" (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- j) dopo l'approvazione dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall'ARTA con il presente decreto è attribuita ai comuni "i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime" (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);

Considerato che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della sopracitata l.r. 3/2016:

- a) i comuni "versano alla Regione i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi";
- b) "devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40";

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005, "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime";

Preso atto che le disposizioni di cui all'articolo 42 della l.r. 3/2016 sono "volte ad assicurare alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso"

(comma 2), e che l'eventuale mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute "autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5" (comma 3); Considerato che, ai sensi dell'art. 42 della più volte citata l.r. 3/2016:

a) ai concessionari del demanio marittimo "è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive" (comma 4);

b) le "autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienicosanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere" (comma 4);

c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'art. 42 i concessionari "sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente" (comma 5);

d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, "qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare" (comma 6).

La commissione decide di continuare la lettura del documento nella prossima seduta utile.

La commissione si convoca per giorno 24/02/2021 alle ore 08,30

Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.

Il Presidente

f.to Stefania Marascia

Il Segretario verbalizzante f.to Antonella Coronetta